



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

Provincia di Viterbo

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE COPIA

n. 27 del 10-08-2018

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - MODIFICHE E INTEGRAZIONI - APPROVAZIONE

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **dieci** del mese di **Agosto** a partire dalle ore **10:00**, nella Sala consiliare del Palazzo Comunale in Piazza G. Matteotti, 11, a seguito dell'invito diramato dal Presidente del Consiglio e notificato ai Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria in prima convocazione in seduta pubblica, in continuazione.

Preside la seduta il DOTT. FABIO VALENTINI in qualità di Presidente del Consiglio.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presenze	Cognome e Nome	Presenze
CACI SERGIO	Presente	SOCCIARELLI EMANUELA	Assente
BENNI LUCA	Presente	STEFANELLI ORNELLA	Presente
NARDI SILVIA	Presente	VALENTINI FABIO	Presente
CORONA GIOVANNI	Presente	LUCHERINI ALESSANDRO	Presente
GODDI RITA	Assente	SACCONI ELEONORA	Assente
FEDELE MARCO	Presente	MAZZONI QUINTO	Presente
		CORNIGLIA FRANCESCO	Presente

PRESENTI: 10 - ASSENTI: 3

Assiste il VICE SEGRETARIO DOTT. ANTONINO D'ESTE ORIOLES.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il DOTT. FABIO VALENTINI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

E' presente in qualità di verbalizzante STEFANIA FLAMINI.

La seduta è pubblica.

Punto all'ordine del giorno n.2

DELIBERA n. 27 del 10-08-2018

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 21/12/2017, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 20/01/2018 con la quale è stato approvato il PEG per l'esercizio 2018;

Visti i Decreti Sindacali n. 61 del 29/12/2017 e n. 14 del 01/02/2018 di nomina dei Responsabili di Servizio per l'anno 2018, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 267/2000;

Vista la L. 289/2002 "Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica" con particolare riferimento all'art. 90 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. del 20 giugno 2002" n.15 " Testo Unico in materia di sport" e s.m. e ii.;

Visto il D.lgs. 50/2016 "Codice degli appalti";

Vista la Deliberazione dell' Autorità Nazionale Anticorruzione n.1300 del 14 dicembre 2016 con la quale viene espresso un parere sull'affidamento della gestione di un impianto sportivo a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs.50/2016;

Richiamata in particolare la distinzione che la suddetta Autorità fa, nella sopracitata deliberazione, riguardo a due tipologie di gestione:

1. gestione di impianti sportivi con rilevanza economica, qualificabile quale "concessione di servizi", ai sensi dell'art. 3 comma 1, lett.vv.) del Codice, da affidare nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 164 e seguenti del Codice stesso, con applicazione delle parti I e II del Codice(per quanto compatibili);
2. gestione di impianti sportivi privi di rilevanza economica, sottratta alla disciplina delle concessioni di servizi (art. 164 comma3) ricondotta nella categoria degli "appalti di servizi", da aggiudicare secondo le specifiche previsioni dettate dal Codice per gli appalti di servizi sociali di cui al Titolo VI sez. IV.

Vista la propria precedente deliberazione C.C. n. 63 del 30/11/2011 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità di provvedere alla modifica ed integrazione adeguando il Regolamento suddetto, approvato con deliberazione n.63 del 30/11/2011, alla luce del parere dell'ANAC n.1300/2016 intervenendo, tra l'altro anche, sull'opportunità di ridurre la durata dell'affidamento della gestione degli impianti sportivi comunali;

Visto il Regolamento per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali, approvato con deliberazione del C.C. n. 63/2011 modificato ed integrato come risulta del documento allegato alla presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera A);

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

DELIBERA

1. In coerenza con il disposto del codice degli appalti 50/2016, di modificare ed integrare, per i motivi in premessa indicati che qui si intendono integralmente richiamati, approvando tutte le modifiche riportate nel Regolamento per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali, approvato con deliberazione del C.C. n. 63/2011 come elaborate nel nuovo testo allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera A);

2. di stabilire che la presente modifica regolamentare entrerà in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione della presente deliberazione all'Albo on-line dell'Ente.

DELIBERA n. 27 del 10-08-2018

Procedutosi alla votazione per alzata di mano, il Presidente dichiara che la proposta sopra riportata risulta approvata con voti favorevoli n. 7, astenuti n. 3 (Corniglia, Lucherini, Mazzoni).

Successivamente, su invito del Presidente, con apposita separata votazione, il Consiglio Comunale, con voti favorevoli n. 7, astenuti n. 3 (Corniglia, Lucherini, Mazzoni), resi in forma palese per alzata di mano, delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma dell'art. 134 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n.267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CULTURA - PUBBLICA ISTRUZIONE - TEMPO LIBERO.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio CULTURA - PUBBLICA ISTRUZIONE - TEMPO LIBERO sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere **Favorevole**.

Montalto di Castro, 06-08-2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CULTURA - PUBBLICA ISTRUZIONE -
TEMPO LIBERO
DOTT.SSA STEFANIA FLAMINI**

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - PERSONALE:

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio RAGIONERIA - PERSONALE - TRIBUTI, sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere **Favorevole**.

Montalto di Castro, 07-08-2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - PERSONALE
DOTT. ANTONINO D'ESTE ORIOLES**

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL VERBALIZZANTE
F.TO FLAMINI STEFANIA

IL PRESIDENTE
F.TO DOTT. FABIO VALENTINI

IL VICE SEGRETARIO
F.TO DOTT. ANTONINO D'ESTE ORIOLES

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO STEFANIA FLAMINI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

| poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);

| per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000);

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO STEFANIA FLAMINI

*****COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO*****

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
STEFANIA FLAMINI

COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

(Provincia di Viterbo)

REGOLAMENTO PER AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A RILEVANZA ECONOMICA

Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale.....

INDICE

TITOLO I

- ART. 1 - OGGETTO E RIFERIMENTI NORMATIVI
- ART. 2 - FINALITA' E CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI
- ART. 3 - FORME DI GESTIONE
- ART. 4 - MODALITA PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE
- ART. 5 - SOGGETTI AFFIDATARI
- ART. 6 - L'OFFERTA
- ART. 7 - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
- ART. 8 - COMPARTECIPAZIONE MASSIMA E CANONE MINIMO
- ART. 9 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
- ART. 10 - COMMISSIONE GIUDICATRICE
- ART. 11 - SCADENZA
- ART. 12 - SUB- CONCESSIONE E SUB-APPALTO
- ART. 13 - TARIFFE

TITOLO II

- ART. 1 - MANUTENZEONI
- ART. 2 - CONTRIBUTI
- ART. 3 - OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO
- ART. 4- GARANZIE PER DANNI
- ART. 5 - TUTELA DEI LAVORATORI
- ART.6 - CONDIZIONI DI GESTIONE E MANUTENZIONE
- ART. 7 - BAR ED ESERVIZI PUBBLICI
- ART. 8 - PRESA IN CONSEGNA E RESTITUZIONE DELL'IMPIANTO
- ART.9 – MODIFICA DEI CONTRATTI DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA
- ART.10 – REVOCA-CESSAZIONE
- ART.11- ENTRATA IN VIGORE

ART. 1 - OGGETTO E RIFERIMENTI NORMATIVI

Al sensi della L.R. 20 giugno 2002, n. 15 attuativa dell'art. 90 comma 25 della L. 269/2002 , come modificato con L. 205/2017 ART.1 COMMA 361, il presente Regolamento disciplina modalità d'affidamento In gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale.

ART. 2 - FINALITA' E CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. Gli impianti sportivi comunali sono costituiti da uno o più spazi d'attività omogenee Complementari che insieme alle strutture pertinenti, sono finalizzati all'attività sportiva;

2. Gli Impianti sportivi sono strutture destinate all'uso pubblico ed alla pratica dello sport professionistico, dilettantistico, giovanile, scolastico, amatoriale e promozionale, per il tempo libero e per favorire l' aggregazione e la solidarietà sociale, lo sviluppo fisico e caratteriale dell'infanzia e dell'adolescenza;

3. L'Amministrazione Comunale garantisce alle diverse categorie d'utenza la possibilità d'accesso agli impianti;

4. Gli Impianti sportivi del Comune di cui al presente Regolamento sono attualmente i seguenti :

- impianto sportivo gioco calcio Incotti;
- impianto sportivo gioco calcio Alberto Martelli;
- centro sportivo loc. Arcipretura (Palazzetto dello Sport e Piscina Comunale);
- impianto sportivo per il gioco tennis in via Tevere;
- verde attrezzato Pescia Romana;
- impianto sportivo gioco calcio Maremmino;
- impianto sportivo via Giulio Cesare, scuola secondaria di prima grado F. Bruni;
- tiro al volo Vulci

ART. 3 - FORME DI GESTIONE

Gli impianti di cui all'art. 2 possono essere gestiti:

- direttamente dall'Amministrazione Comunale;
- mediante affidamento In gestione a soggetti terzi, individuati secondo procedura selettiva e secondo le modalità previste dalle norme vigenti, ovvero secondo quanto evidenziato dall'ANAC nel parere n. 1300/2016;

per gli impianti sportivi a rilevanza economica l'affidamento in gestione avverrà mediante le procedure ad evidenza pubblica, previste per la concessione di servizi di cui all'art. 164 e seguenti del D.lgs. 50/2016;

per gli impianti privi di rilevanza economica si applicano le procedure di evidenza pubblica previste per gli appalti di servizi di cui al codice degli appalti (D.Lgs 50/2016).

Il presente Regolamento disciplina le procedure di affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali mediante concessione di servizi di cui all'art. 164 e seguenti del D.lgs. 50/2016.

Con appositi atti saranno individuati gli impianti sportivi a rilevanza economica.

ART. 4 - MODALITÀ PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE

Nel bando per l'affidamento in gestione mediante procedure ad evidenza pubblica, previste per la concessione di servizi di cui all'art. 164 e seguenti del D.lgs. 50/2016 dovranno essere indicati:

- Impianto sportivo che l'Amministrazione Comunale intende affidare in gestione;
- Principali discipline sportive praticabili;
- Criteri di aggiudicazione;
- Durata dell'affidamento;
- Importo della massima copertura della spesa che l'Amministrazione Comunale intende sostenere per la gestione;
- Valore dell' eventuale canone minimo che l'Amministrazione Comunale intende percepire dall'affidamento in gestione dell'impianto,

- Le modalità di erogazione della compartecipazione di spesa da parte dell'Ente e/o del versamento del canone da parte del soggetto gestore;
- Soggetti ammessi a partecipare;
- Requisiti richiesti per la partecipazione;
- Modalità di presentazione della domanda;
- Modalità di formulazione dell'offerta;
- Termine di scadenza e luogo di presentazione della domanda di partecipazione;
- Ufficio presso il quale possono essere assunte le informazioni relative alla procedura di affidamento

Al bando saranno allegati:

- Facsimile del disciplinare di affidamento in gestione;
- Facsimile della domanda di partecipazione;
- L'avviso dovrà avere una diffusa pubblicità sul territorio e dovrà essere pubblicato sul Sito Istituzionale dell'Ente e all'Albo Pretorio on line., secondo la normativa vigente.

ART. 5 SOGGETTI AFFIDATARI

Potranno partecipare alle procedure di evidenza pubblica per l'affidamento in gestione a soggetti terzi, solo coloro che:

- abbiano gestito impianti simili a quelli oggetto della gara negli ultimi cinque anni
- abbiano ottenuto il riconoscimento dai competenti organismi sportivi nazionali

Ai sensi della L.289/2002 e ss.m.e.ii, costituisce criterio preferenziale nell'affidamento degli impianti, a parità di punteggio, l'appartenenza del soggetto ad una delle categorie di cui alla seguente lettera a) ed in possesso dei requisiti di cui lettere da b) a d) comprese:

- a) essere società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali;
- b) possedere quale scopo sociale pratica di attività sportive, finalizzata anche alla promozione di esperienze formative, ricreative, sociali in genere;
- c) possedere le risorse organizzative, gestionali interne, tutto quanto necessario al funzionamento dell'impianto oggetto della gestione;
- d) garantire la compatibilità di eventuali attività ricreativa e sociali di interesse pubblico straordinariamente praticabili nell'impianto, con il normale uso dello stesso.

In caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione di cui al precedente articolo 4, l'affidamento degli impianti potrà avvenire a trattativa diretta con soggetti diversi.

ART. 6 - L'OFFERTA E DESTINAZIONE CANONI

L'offerta dovrà essere costituita da un progetto di gestione sportiva dell'impianto e da una offerta Economica, sulla base dei criteri espressi nei successivi articoli e come meglio dettagliato nei rispettivi bandi di gara.

I proventi dei canoni derivanti dalla concessione in uso degli impianti sportivi saranno destinati alla disciplina dello sport, alla manutenzione straordinaria degli immobili e nell'acquisto di beni durevoli strumentali.

ART. 7 - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

OFFERTA QUALITATIVA: punti max 70

a) Progetto di massima della gestione - punteggio max attribuibile: punti 40

saranno prevalentemente valutate le iniziative sportive con fini sociali, rivolte alla collettività in genere, con particolare riferimento a quelle orientate verso giovani, diversamente abili, anziani che il concorrente intende realizzare oltre la normale attività ordinaria.

b) Esperienze in attività di promozione sportiva-ricreativa-sociale punteggio max attribuibile: punti 15

saranno valutate le esperienze di promozione sportiva, ricreativa, sociale in base ai successivi elementi:

- attività sportive esercitate negli ultimi cinque anni con particolare riferimento a quelle esercitate nell'impianto, quelle svolte nel Comune, al numero delle squadre e degli atleti praticanti iscritti, relativi alle ultime cinque stagioni sportive : max 10

- attività formativa volta al settore giovanile (ragazzi fino a 16 anni), con specifico riferimento ai tempi ed al numero di ore settimanalmente destinate a questa funzione, attività indirizzata a finalità sociali (diversamente abili, anziani, ...) con questo specifico riferimento ai tempi ed al numero di ore settimanalmente destinate a questa funzione: max. 5

c) Rapporti che legano il proponente al territorio - punteggio max attribuibile: punti 15

- anni consecutivi di presenza operativa sul territorio comunale con svolgimento di attività simili a quelli praticabili nell'impianto: max 15

OFFERTA ECONOMICA: punteggio max attribuibile: punti 30

- Riduzione dell'importo rispetto alla massima compartecipazione prevista da parte dell'Amministrazione - punteggio massimo attribuibile: punti 30
 - Aumento del canone a favore dell' Amministrazione Comunale punteggio massimo attribuibile: punti 30
- Il punteggio assegnato sarà proporzionato all'offerta presentata.

ART. 8 - COMPARTICIPAZIONE MASSIMA E CANONE MINIMO

L' Amministrazione Comunale, con Deliberazione di Giunta, individua:

- gli impianti cui si rende necessario prevedere una compartecipazione dell'Amministrazione a sostegno della gestione per garantire l'efficienza e la funzionalità della struttura sportiva affidata in gestione;
- L'eventuale canone annuo a favore dell' Ente da Individuarsi sulla base della tipologia della struttura o per caratteristiche dell' attività sportiva praticata all'interno della stessa, quantificato dall'ufficio Patrimonio competente per materia;
- l'importo della compartecipazione di spesa di cui al punto a) e l'importo del canone di cui al punto b) individuati per singolo impianto da indicare nel bando.

ART. 9 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

La stazione appaltante si riserva la facoltà di non assegnare comunque l'impianto a nessuno dei soggetti partecipanti al bando per motivate ragioni, a suo insindacabile giudizio.

ART. 10 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

Le offerte pervenute saranno valutate da una apposita commissione, costituita ai sensi di legge.

ART. 11 – SCADENZA

I contratti stipulati con i soggetti gestori ai sensi del presente regolamento hanno la durata minima di anni due(2) a far data della stipula degli stessi. L'Amministrazione potrà fissare discrezionalmente una durata della concessione più ampia, commisurata al valore della concessione stessa, nonché alla complessità organizzativa del suo oggetto. In caso di durata ultraquinquennale, trova applicazione l'art. 168 comma 2 del D.Lgs.50/2016.

ART. 12 – SUB-CONCESSIONE E SUB-APPALTO

Alla sub concessione si applicano le disposizioni di seguito dettagliate:

-è fatto divieto di sub-concedere a terzi l'impianto nella sua totalità o di modificare la destinazione d'uso senza l'assenso dell'Amministrazione Comunale;

- per le modalità di sub concessione gli operatori economici che intendono avvalersene indicano, in sede di offerta , le parti del contratto di concessione che intendono sub concedere a terzi, secondo il disposto dell'art. 174 de D.lgs. 50/2016.

L'offerente ha l'obbligo di dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori indicati , i motivi di esclusione e provvede a sostituire i subappaltatori, relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato l'esistenza di motivi di esclusione di cui all'art.80 del D.lgs. 50/2016.

La mancata osservanza di quanto sopra determina la revoca dell'affidamento stesso.

L'utilizzo saltuario dell'impianto da parte di soggetti terzi per tornei, singole manifestazioni o altre attività sportive inerenti le discipline praticate nell'impianto, tenuto conto degli obblighi derivanti dall'applicazione del comma 1), dovrà essere concordato con il soggetto gestore che lo autorizza subordinandolo al programma dell'attività sportiva.

L' utilizzo anche temporaneo per finalità diverse da quelle proprie dell'impianto, può avvenire a seguito di autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, su motivata richiesta e tenuto conto delle attività sportive programmate.

L' Amministrazione si riserva l'uso degli impianti, per attività proprie, per un numero di giornate, variabile da 10 a 30 annue, come meglio definito nei singoli contratti di gestione.

Il costo di tutti servizi (custodia, pulizia, allestimento ecc.) erogati dall'affidataria in caso di uso dell'impianto da parte di terzi è a carico del soggetto che ne ha richiesto l'uso, con esclusione dell' Amministrazione Comunale.

ART. 13- TARIFFE

L'affidatario ha l'obbligo di applicare le tariffe agli utenti che verranno concordate con l'amministrazione comunale, con atto della Giunta Comunale, con la sola facoltà di ridurle. Le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe saranno a favore dell'affidatario.

Il documento ufficiale che approva le tariffe dovrà essere apposto in maniera ben visibile all' interno dell' impianto sportivo.

TITOLO II

ART. 1- MANUTENZIONI

Tutte le spese di manutenzione ordinaria relative all'intero complesso sportivo sono a carico dell'affidatario. La manutenzione ordinaria del verde compete parimenti al medesimo, salvo diverso accordo scritto tra le parti ed autorizzato con deliberazione della Giunta Comunale. E' a carico dell' Amministrazione Comunale la manutenzione straordinaria e di ristrutturazione definibili come rilevanti interventi sulla parte strutturale dell'impianto, purchè non derivante da una mancata inadeguata attuazione degli interventi manutentivi ordinari da parte dell'affidatario.

Qualora l'affidatario di propria Iniziativa, volesse effettuare interventi di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria, i progetti relativi dovranno essere preventivamente approvati dall'Amministrazione Comunale.

DEFINIZIONE DI OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA:

- tinteggiature periodiche di tutti gli ambienti interni (palestre - uffici - depositi - ripostigli - servizi igienici e tutti i locali accessori all'impianto sportivo);
- ripristino di parti di intonaci interni ed esterni deteriorati;
- revisione annuale degli impianti tecnologici nel rispetto della sicurezza e della normativa vigente In materia;
- manutenzione periodica degli infissi Interni ed esterni, compresa l'eventuale sostituzione o riparazione dei serramenti e guarnizioni, verniciatura delle parti deteriorate, sigillatura dei giunti a salvaguardia delle Infiltrazioni delle acque meteoriche;
- sostituzione e/o ripristino di rubinetterie e sanitari non funzionanti;
- sostituzione e/o ripristino di porzioni di pavimentazioni e rivestimenti;
- trattamento periodico delle pavimentazioni in legno all'interno dalle palestre necessario alla costante idoneità per le attività svolte;
- manutenzione degli arredi e delle attrezzature in dotazione al centro;
- manutenzione delle recinzioni esterne;
- sfalci periodici del verde, eliminazione delle piante infestanti, potatura delle alberature a medio fusto e delle arbustacee;
- spazzamento dei percorsi pedonali e dei marciapiedi perimetrali;
- pulizia canali di gronda.

DEFINIZIONE DI OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA:

- revisione dei canali di gronda;
- revisione e rifacimento dei manti di copertura e dei tetti;
- rifacimento totale di pavimentazioni derivante da obblighi normativi o da uno stato di particolare deterioramento;
- rifacimento di marciapiedi e piazzali;

- rifacimento totale dei servizi igienici, qualora i danni riscontrati non siano attribuibili alla mancata manutenzione, ma derivanti dalla vetustà del bene,
- rifacimento totale degli Intonaci e delle tinteggiature esterne all'edificio, qualora si verificano situazioni di degrado;
- rifacimento totale degli impianti tecnologici (condizionamento - riscaldamento - elettrico -idrico sanitario) se le cause non sono attribuibili alla mancata manutenzione.

DEFINIZIONE DI OPERE DI RISTRUTTURAZIONE

Resta inteso che eventuali modifiche e/o migliorie da apportare alla struttura per volontà del Gestore, devono essere preventivamente comunicate e concordate con l'Amministrazione Comunale che si riserverà la volontà di darne espressa autorizzazione.

Tutte le modifiche previste dovranno rispondere alle norme in materia sicurezza, sanità e di abbattimento delle barriere architettoniche.

I pareri e nulla osta necessari dovranno essere acquisiti preventivamente all'approvazione del progetto da parte dell'Amministrazione Comunale.

La realizzazione di tali opere dovrà essere eseguita a totale cura e spese dell'affidatario ed i lavori dovranno essere garantiti dallo stesso tramite polizza assicurativa o fidejussoria pari almeno al 10% dell'investimento proposto che sarà svincolata solo al termine dei lavori e a collaudo ultimato, effettuato da tecnico abilitato designato dall'Amministrazione, con spese a carico dell'affidatario, da prve verifiche effettuate dagli uffici tecnici competenti dell'Ente.

La suddetta polizza fidejussoria dovrà essere presentata agli uffici comunali competenti.

Le nuove strutture realizzate si intendono acquisite in proprietà del Comune.

Il Comune si riserva la possibilità di richiedere all'affidatario l'esecuzione di servizi e/o lavori non previsti nell'atto d'affidamento, previo accordo circa le modalità di esecuzione e gli importi da riconoscersi in caso di assenso dello stesso, con eventuale compensazione sul canone concessorio.

ART. 2 - CONTRIBUTI

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale concedere contributi straordinari al di fuori di quanto previsto dal contratto per interventi legati all'attività di promozione sportiva e sociale (tornei, attività svolta in collaborazione con le scuole del territorio, attività con anziani, attività con soggetti diversamente abili, attività di promozione sportiva), nel rispetto delle vigenti disposizioni e dei regolamenti comunali.

ART. 3 - OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

L'affidatario è obbligato al rispetto delle norme nazionali e regionali vigenti in materia sportiva, fiscale, tributaria, di sicurezza sportiva, sui luoghi di lavoro e di tutela dei lavoratori, nonché del presente regolamento e degli obblighi assunti con la stipula del contratto di gestione dell'impianto.

La mancata osservanza di quanto sopra può costituire motivo di revoca immediata dell'affidamento, senza e nulla potrà essere preteso a titolo di rimborso, indennizzo o quant'altro.

L'affidatario ha "obbligo di intestare a proprio nome i contratti di fornitura delle utenze, assumendone i relativi costi.

L'affidatario è obbligato a presentare all'Amministrazione Comunale copia del bilancio approvato dagli organi competenti entro trenta giorni dalla data di approvazione.

L'affidatario è obbligato a ricevere soggetti individuati dal competente ufficio Servizi Sociali del Comune al fine di agevolare la loro integrazione socio economica, assumendo a proprio carico ogni onere assicurativo previsto dalla vigenti norme

ART. 4 - GARANZIE PER DANNI

A garanzia di eventuali danni che potrebbero essere arrecati alla struttura, alle persone e/o alle cose, l'affidatario dovrà costituire apposita polizza fidejussoria (assicurativa o bancaria) in misura pari al 1% del valore venale dell'immobile.

I danni alle strutture e alle attrezzature fatti nelle ore d'uso delle stesse, saranno valutati con apposita perizia stimata dall'U.T.C. Qualora l'affidatario non provveda nei tempi fissati dall'Amministrazione Comunale, al ripristino o riparazione del danno, l'affidamento verrà immediatamente revocato, salve ulteriori azioni per responsabilità civile e patrimoniali conseguenti al danno prodotto e compresa l'escussione della garanzia prodotta.

ART. 5 - TUTELA DEI LAVORATORI

L'affidatario può utilizzare proprio personale volontario o personale esterno, purché in regola con le normative vigenti in merito a ciascuna posizione. Il soggetto gestore si impegna espressamente a garantire che il personale utilizzato abbia tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge e pertanto espressamente solleva l'Amministrazione Comunale dal rispondere, sia agli interessati, sia ad altri soggetti, in ordine alle eventuali retribuzioni ordinarie e/o straordinarie, nonché alle assicurazioni per il personale suddetto. Nel caso in cui sia impiegato personale dipendente devono essere applicati i CCNL di categoria. Il gestore provvederà altresì a stipulare, a proprio carico, adeguata copertura assicurativa contro gli infortuni per tutti gli operatori sportivi, compreso il personale impegnato a titolo di volontariato.

ART. 6- CONDIZIONI DI GESTIONE E MANUTENZIONE

L'affidatario ha tutte le competenze gestionali.

L'accesso agli impianti deve essere garantito a tutti coloro che ne facciano richiesta, secondo la programmazione annuale, nel rispetto dei principi di uguaglianza, senza discriminazioni, favorendo i soggetti in situazione di svantaggio fisico e sociale.

L'affidatario si fa carico di tutti gli oneri diretti ed indiretti per la gestione degli impianti.

ART. 7 - BAR ED ESERCIZI PUBBLICI

L'affidatario potrà gestire direttamente l'eventuale servizio bar e ristoro, se presenti nell'impianto, od affidarlo a terzi, nel rispetto di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle norme commerciali, dalle norme igienico sanitarie e dalle norme relative alla discipline sulla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, fornita dei necessari permessi previsti nel caso di affidamento a terzi. Il soggetto convenzionato dovrà darne sollecita comunicazione all'Amministrazione Comunale per la necessaria e preventiva autorizzazione. Il gestore si obbliga a tenere l'Amministrazione sollevata da ogni responsabilità anche nei confronti di terzi per tutti gli atti e fatti che ne dovessero derivare.

L'eventuale servizio di bar e ristoro sarà soggetta a tutte le prescrizioni di legge e dovrà essere riservato ai frequentatori dell'impianto, ai sensi dell'art. 3 comma 6 lettera d della Legge 25 agosto 1991 n. 287.

ART. 8 - PRESA IN CONSEGNA E RESTITUZIONE DELL'IMPIANTO

All'atto della presa in consegna dell'impianto da parte del soggetto affidatario, sarà redatto apposito verbale che riporterà, oltre alla consistenza degli eventuali beni mobili, fatta constatare da apposito verbale, anche una annotazione sulla condizione igienico-edilizia della struttura.

Analogo verbale verrà redatto al termine del rapporto contrattuale.

Alla scadenza del Contratto, o in caso di revoca o recesso anticipato dello stesso, l'impianto sportivo, comprensivo di attrezzature e di arredi di proprietà comunale dovrà essere riconsegnato all'Amministrazione Comunale in normale stato d'uso e manutenzione, libero da persone o cose, non di proprietà dell'Ente, entro tre mesi.

Qualora vengano riscontrati danni o manomissioni alla struttura l'Ente proprietario provvederà ad incamerare la polizza fideiussoria di cui all'art. 4 titolo II del presente regolamento, per eseguire ripristini necessari.

ART. 9 – MODIFICA DEI CONTRATTI DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Le concessioni possono essere modificate senza una nuova procedura di gara, solo nei casi e con le modalità espressamente previste dall'art.175 del D.lgs 50/2016.

ART. 10 – REVOCA-CESSAZIONE

La mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento è motivo di revoca immediata dell'affidamento in gestione, senza che il soggetto gestore abbia nulla a che pretendere a titolo di indennizzo.

Per quanto non espressamente indicato trova applicazione l'art. 176 del D.lgs 50/2016.

ART. 11 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento avrà efficacia dal giorno in cui la Deliberazione Consiliare che lo approva, unitamente ai suoi allegati, diviene esecutiva.